



COMUNE DI GALLUCCIO

Provincia di Caserta

[Copia albo](#)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 27-05-2019

OGGETTO:	Riconoscimento del debito fuori bilancio ex.art194 del T.U.E.L per spettanze professionali avv. Duilio Brosco.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **17:15** in Galluccio nella sede del Comune, convocato nelle forme e nei termini di legge, con lettera d'invito del Sindaco si è riunito, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale al quale intervengono i signori:

N.	Cognome Nome	Carica Ricoperta	Presente/Assente
1.	Lepore Francesco	Sindaco	Presente
2.	De Cubellis Vitale	Consigliere	Presente
3.	Masi Luca	Consigliere	Presente
4.	Merola Andrea	Consigliere	Presente
5.	Mignacca Gianluca	Consigliere	Presente
6.	Miele Marco	Consigliere	Presente
7.	Capraro Mariangela	Consigliere	Presente
8.	Teolis Luigi	Consigliere	Presente
9.	Galluccio Giuseppe	Consigliere	Assente
10.	Pilozzi Rosanna	Consigliere	Assente
11.	Gaetano Albano	Consigliere	Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, nonché ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4°, D.Lgs. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott.ssa Valentina Santini**.

Presiede il **Sig. Francesco Lepore** nella sua qualità di **Sindaco**, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Riconoscimento debiti avvocato Duilio Brosco. Il sindaco illustra la proposta.
Votazione: favorevoli unanimità dei presenti.

PREMESSO che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato adottato in data 15.04.2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs.267/2000 che dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

VERIFICATO

che, in base agli elementi forniti dal responsabile del Servizio, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio a seguito di decreto ingiuntivo per un importo pari ad euro 25.931,80 , avente ad oggetto il pagamento della suddetta parcella professionale avv. Duilio Brosco;

PREMESSO:

1) che l'art. 193, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: “Gli Enti Locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”;

2) che l'art. 193, comma 2°, dello stesso decreto, dispone che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) ...omissis...;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) ...omissis...”;

3) che l'art. 194, comma 1°, prevede che: “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

....omissis...

a) Sentenze esecutive;

4)che, In materia di debiti fuori bilancio degli enti locali, l'espressione “sentenze esecutive” di cui all'art.194, lett. A, del D.Lgs. 267/2000 va intesa nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale”. Pertanto i decreti ingiuntivi esecutivi sono riconducibili all'ipotesi di cui all'art.194, lett. A, del D.Lgs. 267/2000. (CORTE DEI CONTI, SEZ. DI CONTROLLO, CAMPANIA - PARERE 26 luglio 2011, n.384).

5)che l'art. 194, comma 2°, precisa che: “Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.

6) che l'art. 193, comma 3, stabilisce che: “Ai fini del comma 2 (dell'art. 193), fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. ...omissis...”

CONSIDERATO:

1) che, in base alla normativa ed alla giurisprudenza in materia, per “debito fuori bilancio” deve intendersi un'obbligazione pecuniaria verso terzi gravante sull'Ente senza che sia stato perfezionato, in tutto o in parte, il relativo impegno contabile e, quindi, senza l'osservanza delle norme

giuscontabili che regolano le procedure di spesa negli Enti Locali, di cui al suindicato art. 191 del TUEL, commi 1, 2, 3;

2) che, secondo il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, "il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del Consiglio dell'Ente fa coincidere i due aspetti, giuridico e contabile, in capo al soggetto che lo ha riconosciuto;

EVIDENZIATO che:

in base alla giurisprudenza in materia (,ex. Multis Sezioni riunite per la Regione Siciliana della Corte dei Conti (deliberazione n. 9/2005) «la fattispecie dei decreti ingiuntivi passati in giudicato, avendo, come la sentenza, natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, può ritenersi riconducibile, dal punto di vista della ratio, all'ipotesi della ratio, all'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 194».

Stessa conclusione è sostenuta dalla Sezione del Lazio della Corte dei Conti, nella deliberazione n° 11/c/2006, la quale precisa che «anche nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, il Comune è tenuto a seguire la procedura di cui alla relativa normativa. La somma da riconoscersi come debito deve

riferirsi, oltre alla quota capitale, anche agli interessi e alla rivalutazione monetaria, purché liquidati in sentenza». Ancora, siffatta impostazione è accolta dalla Sezione della Toscana della Corte dei conti nella deliberazione n°132/2010/VSG, che sistematizza proprio il tema dei debiti fuori bilancio, statuendo che «alla sentenza propriamente intesa, deve essere equiparato per ragioni sistematiche il decreto ingiuntivo non opposto nei termini previsti dall'art. 645 c.p.c. , nonché nel concetto di spese derivanti da sentenza si può ricondurre anche la spesa di registrazione della stessa (parere Sardegna 2/09). Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo o sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza e pertanto non esclude l'ammissibilità di impugnativa». Stessa indicazione deriva dalla Sezione della Campania della Corte dei Conti nel parere 384/2011, che mira anche a risolvere la questione legata alla tassatività dell'elencazione fornita dall'articolo 194 del Tuel, affermando che «se è vero che le norme eccezionali, essendo di stretta interpretazione, non ammettono il ricorso all'analogia, è pur vero che esse – al di fuori delle ipotesi in cui appaia evidente la volontà del Legislatore di limitare l'applicazione della disposizione eccezionale ai soli casi in essa espressamente contemplati – sono suscettive di interpretazione estensiva ("minus dixit quam voluit")».

Evidenziato che:

la funzione della deliberazione consiliare è meramente ricognitiva (non autorizzatoria), finalizzata alla presa d'atto in vista del mantenimento degli equilibri di bilancio. Di conseguenza, la funzione «del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso». il caso disciplinato dalla lettera a), che risulta dissimile rispetto agli altri, anche dal punto di vista del ruolo consigliare. Tanto è vero che, ad esempio, non sono richieste le verifiche in ordine all'utilità e all'arricchimento, in quanto già il giudice ha operato siffatto riscontro, nell'ambito del procedimento che si è concluso con la sentenza.

Stessa indicazione deriva dalla Sezione della Campania della Corte dei Conti nel parere 384/2011 secondo cui «l'espressione "sentenze esecutive", di cui alla citata lett. a), va intesa, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale".»

Tutto ciò premesso, si evidenzia nella presente relazione che il credito vantato dall'avv. Brosco per prestazioni professionali rientra nella previsione dell'art.194 , let. A TUEL. Nello specifico:

- In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 05/09/97, l'amministrazione di Galluccio, per il tramite del legale di fiducia , avv. Duilio Brosco, proponeva ricorso R.G. 9948/97 dinanzi al Tar Campania avverso decreto del presidente della Giunta regionale Campania n. 10609 del 01.07.96, con il quale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, D. Lgs.. n. 502/92,

- era astato disposto il trasferimento in proprietà all'Asl Caserta1 di uno stabile sito in Galluccio, via Mazzini, di proprietà comunale , già adibito a sede dell'ambulatorio medico comunale;
- Con deliberazione di Giunta comunale n.140/07 veniva affidato all'avv. Brusco incarico legale per la riassunzione di una causa davanti al giudice ordinario, definita precedentemente dinanzi al Tar con sentenza che dichiarava il difetto di giurisdizione;
 - Con sentenza del 07/07/12, la controversia veniva definita con sentenza favorevole per l'Ente,
 - In data 21/07/12, l'avvocato presentava nota spese e formulava istanza di liquidazione del compenso dovuto per il suddetto incarico professionale pari ad euro **13.132,05.**;
 - In data 22/05/15 veniva formulata nuova istanza di liquidazione dal momento che le suddette spettanze non erano state corrisposte;
 - In data 27/05/15, veniva presentato un sollecito di pagamento, cui non veniva dato dall'ente alcun riscontro;
 - in data 24/12/16 veniva reiterato il suddetto sollecito;
 - In data 19/01/17, il suddetto legale presentava formale istanza di pagamento, manifestando l'intenzione, nel caso di perdurante silenzio sulla istanza creditoria, di ricorrere all'Ordine di Santa Maria Capua Vetere per il visto di congruità;
 - In data 06/09/17, l'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere presentava al Comune di Galluccio, in qualità di controinteressato, comunicazione ex.art.7 l.241/90, al fine di consentire allo stesso di partecipare al procedimento finalizzato al rilascio del visto sulla parcella dell'Avv. Brusco, comunicando il nominativo del responsabile del procedimento, rendendo edotto l'ente delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso e della facoltà di presentare osservazioni e deduzioni. Nonostante tale comunicazione, il Comune di Galluccio, non interveniva nel procedimento;
 - In data 17/11/17, veniva rilasciato dall'Ordine di Santa Maria Capua Vetere Visto di congruità per la suddetta parcella per un importo di euro 12.000;
 - In data 07/03/18, con prot. N. 1220, veniva notificato al comune di Galluccio decreto ingiuntivo per un importo pari ad euro 22.860,25, avente ad oggetto il pagamento della suddetta parcella professionale. Dal momento che l'ente non si costituiva in giudizio per l'opposizione, il decreto ingiuntivo diveniva titolo esecutivo.
 - Successivamente, veniva notificato dal suddetto legale atto di precetto. Nonostante tale atto, l'Ente non provvedeva al pagamento delle spettanze e continuava a serbare silenzio sulla istanza creditoria.
 - Con nota del 30/07/18, intervenuta a seguito di incontro tra il nuovo Sindaco del comune di Galluccio l'avvocato Brusco, il suddetto legale trasmetteva all'ente una nota contenente la specifica degli importi liquidati col predetto decreto ingiuntivo non opposto, **evidenziando la propria disponibilità ad un rateizzo, senza rinunciare all'importo liquidato con titolo esecutivo e con aggiunta degli ulteriori interessi maturandi ex. Art. 5 d.lg. n. 231/02. Il credito maturato a seguito di precetto, veniva così determinato:**
 - euro :22860,25 (importo liquidato in decreto);**
 - euro :1245,48 interessi dal 21/07/12 al 07/02/18, calcolati annualmente;**
 - euro :846,77 interessi ex. Art.5 d.lg n. 231/02 dal 07/02/18 al 26/07/18,**
 - euro :685,50 competenze e spese liquidate in decreto;**
 - euro :81,00 spese generali 15%**
 - euro :24,84 cpa 4%;**

euro :142,08 iva al 22%;

euro :45, 90 spese per richiesta copia in forma esecutiva e spese notifica decreto;
per un totale di euro 25931, 80.

Ricostruita la vicenda, non si può non evidenziare l'atteggiamento negligente dell'Ente in tutto il procedimento in oggetto:

- In data 21/07/12, l'avvocato presentava nota spese e formulava istanza di liquidazione del compenso dovuto per il suddetto incarico professionale pari ad euro 13.132,05;
- Nell'arco temporale di quattro anni venivano reiterati tre solleciti sui quali l'Ente, inspiegabilmente, serbava silenzio;
- In data 06/09/17, l'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere presentava al Comune di Galluccio, in qualità di controinteressato, comunicazione ex.art.7 l.241/90, al fine di consentire allo stesso di partecipare al procedimento finalizzato al rilascio del visto sulla parcella dell'Avv. Brusco, comunicando il nominativo del responsabile del procedimento, rendendo edotto l'ente delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso e della facoltà di presentare osservazioni e deduzioni. Nonostante tale comunicazione, il Comune di Galluccio, non interveniva nel procedimento.
- In data 07/03/18, con prot. N. 1220, veniva notificato al comune di Galluccio decreto ingiuntivo per un importo pari ad euro 22.860,25, avente ad oggetto il pagamento della suddetta parcella professionale. Dal momento che l'ente non si costituiva in giudizio per l'opposizione, il decreto ingiuntivo diveniva titolo esecutivo. Successivamente, veniva notificato dal suddetto legale atto di precetto. Nonostante tale atto, l'Ente non provvedeva al pagamento delle spettanze e continuava a serbare silenzio sulla istanza creditoria. L'atteggiamento omissivo dell'ente ha determinato che il credito originario, avente ad oggetto il pagamento di spettanze per euro 12000, a causa del giudizio, della notifica del precetto e degli interessi arrivasse ad euro 25.931,80.
- Per le ragioni esposte, si ritiene che ricorrano gli estremi di una grave negligenza da parte degli uffici coinvolti e che tale condotta abbia determinato un danno per l'ente.

DATO ATTO, altresì:

1) che con deliberazione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, del D.lgs. 267/2000, gli Enti Locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio riconducibili alle singole fattispecie previste dallo stesso 1° comma dell'art. 194;

2) che, per effetto della quantificazione del suddetto debito fuori bilancio, che presenta i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, il Consiglio Comunale è obbligato al riconoscimento della sua legittimità poiché è sorta a carico dell'Ente una obbligazione di dare e tale organo, adottando il presente atto, deve contestualmente provvedere al ripiano del debito stesso;

RIBADITO:

1) che il debito in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazioni monetarie ed in generale maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento, cosa che comporterebbe un ingiustificato danno patrimoniale del quale sarebbero chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 191, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato;

2) che il mancato riconoscimento e conseguente pagamento delle suddette spese, oltre a costituire un indebito arricchimento per l'ente, potrebbe comportare l'instaurazione di contenzioso legale con il

creditore, cosa che comporterebbe per l'Ente stesso un aggravio di spese rispetto alle somme attualmente richieste;

RITENUTO, pertanto, che il Consiglio Comunale debba provvedere:

- 1) a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio così come sopra descritti e quantificati,
- 2) ad approvare la rateizzazione del pagamento contenuta secondo le modalità in essa riportate in riferimento alle rate ed alle scadenze;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra è da imputarsi:

- 1) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 2) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 3) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 4) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 5) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;

ACCERTATO, altresì, che la spesa di cui sopra sarà liquidata sulla base del piano di pagamento come di seguito riportato:

5 rate, ciascuna di importo pari ad euro € 5.186,36 , con la seguente cadenza: la prima entro il 30.06.2019 , la seconda entro il 31.08.2019 , la terza entro il 30.09.2019, la quarta entro il 31.10.2019, la quinta entro il 31.12.2019;

VISTO il parere dell'organo di revisione espresso sulla proposta di riconoscimento del Debito fuori bilancio in oggetto trasmesso in data 22.05.2019;

PRECISATO:

- 1) che, in ottemperanza a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 23 della L. n. 289/2002, la presente deliberazione sarà trasmessa alla competente procura della Corte dei Conti, a cura del Responsabile dell'Area Tecnica;
- 2) che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il suddetto Responsabile procederà ad inviare il rendiconto del debito fuori bilancio in argomento alla sezione Enti locali della Corte dei Conti;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni contenute nella narrativa che precede che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

DI RICONOSCERE, ai sensi di quanto statuito dall'art. 194, comma 1°, lettera a) la legittimità del debito fuori bilancio indicato nella parte narrativa del presente atto, nell'ammontare complessivo di € 25.931,80

DI DARE ATTO:

? che la spesa di cui sopra è da imputarsi:

- 1) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 2) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 3) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 4) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;
- 5) per € 5.186,36 al capitolo del bilancio 2019/2021, e.f 2019 cap.352;

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa di cui sopra sarà liquidata sulla base del piano di pagamento sopra descritto con rate almeno bimestrali decorrenti da giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2019;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area amministrativa ad effettuare tutti gli adempimenti necessari, connessi e conseguenti all'adozione del presente atto, disponendo che lo stesso provveda:

- 1) alla liquidazione del predetto importo a favore dell'Avv. Duilio Brosco , con studio in Roccamonfina, Via Giovanni Pascoli n.14;

2) a trasmettere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), copia del presente atto alla Procura generale presso la Corte dei Conti per le opportune verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità che abbiano causato l'onere di spesa a carico del Bilancio comunale;

3) a presentare, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, alla sezione EE.LL. della Corte dei Conti, il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento;

4) a trasmettere copia della presente all'Avv. Duilio Brosco con studio in Roccamonfina, via Giovanni Pascoli n.14;

DI CONFERIRE alla delibera consiliare di riconoscimento del debito la immediata esecuzione, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata dal responsabile del servizio che ha segnalato il debito;

VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, prot. 7436 del 24/12/2018, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile servizio interessato e del responsabile di ragioneria ex articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio elencato nella premessa narrativa;

2. di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio sopraindicato nell'importo complessivo di Euro 25.931,80 mediante copertura imputando la spesa al cap. di bilancio e.f n. 352 ;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dagli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 267/2000;

5. di dare atto che è stato espresso il parere dell'organo di revisione sulla proposta di riconoscimento del Debito fuori bilancio in oggetto trasmesso in data 22.05.2019;

6. di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti , ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Comunale

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 di seguito riportati:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

Sig. Francesco Lepore

f.to Sig. Francesco Lepore

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso **PARERE FAVOREVOLE** ai fini della **Regolarità Contabile** e della **Copertura Finanziaria**.

Il Responsabile del Servizio

FRANCESCO BRUNI

f.to FRANCESCO BRUNI

.....

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

*Il Sindaco
Sig. Francesco Lepore
f.to Sig. Francesco Lepore*

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Santini
f.to Dott.ssa Valentina Santini*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE REG. N. 309 DEL 17-06-2019

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online presente sul sito web istituzionale del Comune di Galluccio (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000), ove rimarrà pubblicata per il prescritto periodo di giorni quindici ed accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009), dal 17-06-2019 al 02-07-2019.

Dalla Residenza comunale, 17-06-2019

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sig. Francesco Lepore
f.to Sig. Francesco Lepore*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27-05-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

è divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale 17-06-2019

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Santini
f.to Dott.ssa Valentina Santini*